

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –D.L. 4 FEBBRAIO 2022, n. 5

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – D.L. 5, art 6 del 4 FEBBRAIO 2022.

AGGIORNAMENTO PROCEDURE OPERATIVE

I.C. 4 SULMONA - CATULLO - SALESIANE- -POMIGLIANO D'ARCO
 Prot. 0000696 del 08/02/2022
 VI-9 (Entrata)

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 5 FEBBRAIO 2022 risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con la presente circolare si ritiene utile fornire le indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

1) **Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **Con cinque o più casi** di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni; . Si applica agli alunni il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis del DL 4/2/22.

SCUOLA PRIMARIA

1) **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **Con cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; . Si applica agli alunni il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis del DL 4/2/22.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

- 1) **Con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- 2) **Con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Si applica agli studenti il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis del DL 4/2/22.

ALTRE SPECIFICAZIONI

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Nei casi previsti, la sospensione delle attività) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

AMMISSIONE A SCUOLA

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per alunni e studenti vaccinati o può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevista dalla normativa (Verifica Green Pass)

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –D.L. 4 FEBBRAIO 2022, n. 5

TABELLA RIEPILOGATIVA

Tabella di sintesi delle norme contenute nel decreto “nuove misure anti-covid nella scuola”, elaborata dalla Segreteria Generale, dai Coordinatori nazionali e dagli Uffici

SCUOLE DELL'INFANZIA	≤4 casi positivi tra gli alunni presenti nella stessa sezione o medesimo gruppo classe	Attività didattica in presenza per tutti con FFp2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Obbligo effettuare test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
	≥ 5 casi positivi gli alunni presenti nella stessa sezione o medesimo gruppo classe Accertamento del 5 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Sospensione per cinque giorni dell'attività didattica in presenza	
SCUOLE PRIMARIE	≤4 casi positivi tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza per tutti con FFp2 sia ai docenti che agli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Obbligo effettuare test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
	≥ 5 casi positivi tra gli alunni presenti in classe Accertamento del 5 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Attività didattica è in presenza con FFp2 da parte dei docenti e alunni con età superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19	Per coloro che diano dimostrazione di: 1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg 2) Essere guariti da meno di 120 gg 3) Dose di richiamo Controllabile con app VerificaC19
	Per coloro i quali hanno una certificazione idonea di esenzione	Attività didattica in presenza con FFp2 di docenti e alunni superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso positivo accertato al Covid -19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale	
	Per gli altri alunni	DDI per 5 gg	
SSIG e SSIIG	Un caso di positività fra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza per tutti con uso di FFp2 docenti e alunni	
	≥ 2 casi di positività fra gli alunni presenti in classe Accertamento del 2 caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente	Attività didattica in presenza per tutti con uso di FFp2 docenti e alunni	Per coloro che diano dimostrazione di: 1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg 2) Essere guariti da meno di 120 gg 3) Dose di richiamo Controllabile con app VerificaC19
	Per coloro i quali hanno una certificazione idonea di esenzione	Attività didattica in presenza con FFp2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni maggiorenni direttamente	
	Per gli altri alunni	DDI per 5 gg	
Certificazioni verdi Covid	A) Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. B) Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario C) Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 gg la prima dose è rilasciata la certificazione verde covid-19 che ha validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione.		